



**BREGLIA**  
studio assicurativo  
dal 1985

**POLITICA DI PRODUCT OVERSIGHT & GOVERNANCE E  
MECCANISMI DI DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO**  
*(artt. 121-bis d.lgs. 209/2005 e 10-12 reg. del. Ue 2017/2358)*

**DEL DISTRIBUTORE**

**MARWIL DI BREGLIA ELIA & C. S.A.S.**

**RUI: A000774040** del 13/03/2025



## INDICE

### 1. MAPPATURA DELLA STRUTTURA DISTRIBUTIVA AGENZIALE

### 2. QUADRO NORMATIVO

- 2.1 INTRODUZIONE SINTETICA DELLA NORMATIVA
- 2.2 FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

### 3. OGGETTO, SCOPI, APPROVAZIONE, EFFICACIA, RESPONSABILITÀ, DESTINATARI E PERIMETRO APPLICATIVO DEL DOCUMENTO

- 3.1 OGGETTO E SCOPI DEL DOCUMENTO
- 3.2 APPROVAZIONE, EFFICACIA E RESPONSABILITÀ DEL DOCUMENTO
- 3.3 DESTINATARI E PERIMETRO APPLICATIVO DEL DOCUMENTO

### 4. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO ASSICURATIVO, CANALI E FLUSSI INFORMATIVI

- 4.1 ACQUISIZIONE DELLE NECESSARIE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
- 4.2 GESTIONE E CONTROLLO DEI CANALI INFORMATIVI IN INGRESSO
- 4.3 *COMPLIANCE* DELLA RETE DISTRIBUTIVA E FLUSSI INFORMATIVI INTERNI
- 4.5 MONITORAGGIO DELLA DISTRIBUZIONE E FLUSSI INFORMATIVI IN USCITA
- 4.6 PRODOTTI INERENTI I RAPPORTI DI LIBERA COLLABORAZIONE ORIZZONTALE CON ALTRI DISTRIBUTORI

### 5. STRATEGIE DISTRIBUTIVE E PRESIDI PER IL CORRETTO COLLOCAMENTO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

- 5.1 STRATEGIE DISTRIBUTIVE
- 5.2 ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DAL CLIENTE E VERIFICA DELLA COERENZA CON LE RELATIVE RICHIESTE ED ESIGENZE ("*DEMANDS AND NEEDS TEST*"). PROTEZIONE DEI DATI.
- 5.3 INFORMAZIONI DA RENDERE AL CLIENTE
- 5.4 CONFLITTI DI INTERESSE
- 5.5 ATTIVITÀ CONSULENZIALE

### 6. REVISIONI, MODIFICHE E DOCUMENTAZIONE

- 6.1 REVISIONE DEL DOCUMENTO E DEI MECCANISMI DI DISTRIBUZIONE
- 6.2 DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ.

### 7. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ



**BREGLIA**  
studio assicurativo  
dal 1985

## PARTE GENERALE

### 1. Mappatura della struttura distributiva agenziale

**BREGLIA ELIA** RUI: **A000713609** del 05/03/2025 e **BREGLIA ANGELO** RUI: **A000061947** del 19/03/2007

responsabili attività assicurativa nella Società

**MARWIL DI BREGLIA ELIA & C. S.A.S.** RUI: **A000774040** del 13/03/2025

#### Elenco Mandati Assicurativi:

ITAS MUTUA  
ITAS VITA S.P.A.  
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.  
HELVETIA VITA S.P.A.  
UCA ASSICURAZIONE S.P.A.

#### Accordi di Collaborazione Orizzontale:

IVAN LUCIARDI AMMINISTRATORE CENTO6 ASSICURAZIONI SRL (A)  
GALATEA S.R.L. (A)  
GHIDONI DI GHIDONI MASSIMILIANO E C. SAS (A)

GASPAROTTO BROKERS DI ASSICURAZIONI S.R.L. (B)

### 2. Quadro normativo

#### **2.1 Introduzione sintetica della normativa**

La direttiva UE 2016/97 (in materia di distribuzione assicurativa; in inglese *Insurance Distribution Directive* o "IDD"), unitamente al complesso di fonti europee e interne che ne è derivato, prefiggendosi lo scopo di aumentare i presidi a tutela dei contraenti e di evitare o attenuare fenomeni di *mis-selling* dei prodotti assicurativi, introduce la disciplina del «*governo e controllo del prodotto*» (in inglese *product oversight and governance* o "POG").

Tale istituto mira a garantire che, sin dalla fase di prima progettazione, i prodotti assicurativi siano realizzati attraverso procedure che ne assicurino la distribuzione in modo rispondente alle caratteristiche, esigenze e richieste del cliente, evitando o comunque attenuando pregiudizi per il medesimo.

La nuova disciplina si applica dal 1 ottobre 2018 e concerne i prodotti assicurativi di nuova realizzazione, nonché quelli esistenti oggetto di significative modifiche.

*In primis*, la disciplina di POG vede come naturale destinatario il soggetto che realizza prodotti assicurativi (o "produttore"), prescrivendo ad esso l'attuazione di un processo di approvazione dei medesimi, prima che siano posti in distribuzione. Obiettivo principale di tale processo è l'individuazione di un mercato di riferimento (o *target market*) per ciascun prodotto, nonché di strategie distributive coerenti con il mercato di riferimento e di misure ragionevoli per assicurare che il prodotto sia distribuito a soggetti le cui richieste ed esigenze si presentino compatibili con il mercato di riferimento individuato.

Il processo di approvazione deve inoltre contenere misure per il monitoraggio, la revisione e la distribuzione dei prodotti, nonché presidi correttivi per i prodotti pregiudizievoli per i clienti, e deve essere definito in un documento scritto, detto "politica in materia di governo e controllo del prodotto" (o "politica POG").

Al fine di garantire il corretto collocamento dei prodotti attraverso i canali distributivi selezionati, il produttore è tenuto a mettere a disposizione dei distributori che non realizzano prodotti assicurativi (anche solamente "distributori") tutte le informazioni necessarie sul prodotto e sul processo di approvazione di esso, compreso in particolare il mercato di riferimento individuato.



In secondo luogo e d'altro lato, la disciplina POG è diretta al distributore, soggetto responsabile della definizione di meccanismi di distribuzione del prodotto, i quali, in coerenza e allineamento con la politica POG del produttore, sono volti ad assicurare l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla piena comprensione dei prodotti da parte del distributore stesso e al corretto collocamento nei confronti del cliente, in particolare:

- mirando a evitare o attenuare il pregiudizio per esso;
- supportando una corretta gestione dei conflitti di interesse;
- garantendo che gli obiettivi, gli interessi e le caratteristiche dei clienti siano debitamente tenuti in considerazione.

Tali meccanismi di distribuzione devono essere oggetto di revisione regolare ad intervalli stabiliti dal distributore e appropriati in ragione della dimensione, portata e complessità dei prodotti interessati.

Al fine di raccordare i processi di controllo e monitoraggio previsti secondo le rispettive competenze del produttore e del distributore, la normativa prevede che, su richiesta del primo, il secondo fornisca le informazioni pertinenti sulle vendite, comprese, se del caso, le informazioni sui controlli regolari dei meccanismi di distribuzione del prodotto.

Il distributore è tenuto in ogni caso segnalare tempestivamente al produttore i casi nei quali rilevi che il prodotto assicurativo non è in linea con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento, nonché eventuali altre circostanze legate al prodotto che possano causare danno al cliente.

Infine, si prevede che le azioni adottate dal distributore in relazione ai propri presidi in materia di governo e controllo dei prodotti siano debitamente documentate, conservate a fini di *audit* e messe a disposizione delle autorità competenti, su richiesta.

La violazione da parte dell'intermediario delle disposizioni in materia di POG (di cui all'art. 121-*bis* del Codice delle assicurazioni private) è sanzionata con una delle seguenti misure punitive (art. 324, comma 1, del Codice medesimo):

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) sanzione amministrativa pecuniaria:
  - 1) per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;
  - 2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro;
- d) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione.

2.2 Fonti normative di riferimento Data	Soggetto emanante e testo normativo
20 gennaio 2016	Direttiva UE 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa ("IDD")
18 marzo 2016	EIOPA - <i>Preparatory Guidelines on product oversight and governance arrangements</i> (Orientamenti preparatori sulle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto)
1 febbraio 2017	EIOPA - <i>Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive</i>
4 settembre 2017	IVASS - Lettera al mercato in materia di Direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa e orientamenti preparatori EIOPA sui presidi in materia di governo e controllo del prodotto (POG) da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi.
21 settembre 2017	Regolamento delegato UE 2017/2358 della Commissione sui requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi
21 maggio 2018	Decreto legislativo 68/2018, attuazione della direttiva UE 2016/97, recante riforma del decreto legislativo 209/2005 (Codice delle assicurazioni private)
2 agosto 2018	Regolamento IVASS 40/2018 in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa
2 agosto 2018	Regolamento IVASS 41/2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi



### **3. Oggetto, scopi, approvazione, efficacia, responsabilità, destinatari e perimetro applicativo del documento**

#### **3.1 Oggetto e scopi del documento**

Il presente documento ("Documento") contiene le disposizioni, le procedure, le misure, le raccomandazioni e le indicazioni che l'Agenzia BREGLIA ANGELO (anche semplicemente "Distributore", "Agenzia" o "Agente") e i soggetti da questa addetti all'attività di distribuzione devono osservare al fine di assicurare che il collocamento di prodotti assicurativi presso il cliente avvenga secondi criteri di trasparenza e completezza delle informazioni fornite, sia coerente con le sue caratteristiche, richieste ed esigenze e siano evitati o attenuati pregiudizi per il cliente stesso.

Scopo precipuo del Documento è delineare un processo distributivo conforme alla normativa di riferimento in materia di governo e controllo del prodotto, nonché alla politica POG, alle strategie distributive e alle altre istruzioni del produttore.

A tal fine, il Documento è teso a garantire che:

- il Distributore ottenga dal produttore tutte le informazioni necessarie sui prodotti assicurativi;
- il Distributore comprenda compiutamente le caratteristiche dei prodotti assicurativi e il mercato di riferimento individuato per essi;
- il Distributore individui il cliente le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi sono compatibili con il prodotto assicurativo;
- il cliente riceva in modo chiaro, completo, preciso e trasparente tutte le informazioni sull'attività di distribuzione previste dalla normativa vigente;
- l'attività di distribuzione sia sempre focalizzata sul migliore interesse del cliente;
- gli obiettivi, gli interessi, le richieste, le esigenze e le caratteristiche del cliente siano debitamente tenuti in considerazione;
- siano messi a disposizione del cliente tutti gli elementi necessari per l'assunzione di una decisione informata;
- nell'attività distributiva sia realizzata una corretta gestione dei conflitti di interesse e sia evitato o comunque attenuato qualsiasi pregiudizio per il cliente;
- ove il Distributore si doti di una propria strategia distributiva, essa non si ponga in contrasto con la strategia distributiva e il mercato di riferimento individuati dal produttore;
- la rete distributiva (intermediari, collaboratori e/o addetti all'attività di distribuzione) sia portata a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per adempiere alle disposizioni del Documento;
- l'attività distributiva sia monitorata regolarmente e nel continuo, attraverso la raccolta dei dati relativi al collocamento di ciascun prodotto, attraverso le procedure adottate dal Distributore, quando non siano utilizzate quelle indicate dal produttore, al fine di alimentare i flussi informativi diretti al produttore interessato, per supportare quest'ultimo nelle relative attività di monitoraggio, controllo e revisione del prodotto;
- sia posta in essere una revisione nel continuo, ad intervalli regolari, dei Meccanismi di distribuzione, per verificarne la validità e l'aggiornamento e procedere, se del caso, alla modifica di essi in ottica correttiva e migliorativa;
- le azioni intraprese in esecuzione delle disposizioni del Documento medesimo e in adempimento alla normativa di riferimento siano debitamente documentate e conservate, anche al fine di rendere le relative informazioni disponibili, su richiesta, alle autorità competenti.

#### **3.2 Approvazione, efficacia e responsabilità del Documento**

Ai sensi della normativa dell'Unione europea, il soggetto responsabile per la distribuzione assicurativa all'interno della struttura del Distributore è a propria volta responsabile ultimo della definizione, dell'attuazione, della revisione del Documento e dei Meccanismi di distribuzione di ciascun prodotto e ne verifica nel continuo il rispetto da parte dei destinatari.

Il Documento è approvato collegialmente dai responsabili dell'attività di distribuzione della società e assume efficacia dal giorno dell'approvazione.

Al fine di garantire una maggior efficienza nelle azioni intraprese in esecuzione del Documento, i suddetti responsabili delegano a uno fra di essi i compiti previsti dal Documento medesimo.

Facendo applicazione delle considerazioni sopra riportate, è individuato quale Responsabile POG dell'Agenzia ("Responsabile"): ANGELO BREGLIA.

L'individuazione del Responsabile è comunicata a tutti i soggetti destinatari del presente Documento, che allo scopo è da essi sottoscritto.



### **3.3 Destinatari e perimetro applicativo del Documento**

Il Documento è applicabile con riferimento a ogni atto e fase dell'attività distributiva posta in essere dal Distributore.

Esso è diretto a e deve essere osservato da tutti i soggetti che svolgono attività di distribuzione per conto del Distributore:

- agenti, così come individuati sub paragrafo 1. del Documento;
- dipendenti addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali del distributore, così come individuati sub paragrafo 1. del Documento;
- collaboratori addetti all'attività di distribuzione anche all'esterno dei locali del Distributore, così come individuati sub paragrafo 1. del Documento;
- addetti all'attività di distribuzione di cui i collaboratori di cui al punto precedente si avvalgono, così come individuati sub paragrafo 1. del Documento;
- distributori che entrano in contatto con il contraente agendo in veste di intermediario proponente in rapporto di collaborazione con il Distributore, ex art. 22, comma 10, decreto legge 179/2012, convertito con modifiche nella legge 221/2012, così come individuati sub paragrafo 1. del Documento.

Tali soggetti costituiscono la rete distributiva agenziale (anche solo "rete distributiva" o "Destinatari").

## **4. Informazioni sul prodotto assicurativo, canali e flussi informativi**

### **4.1 Acquisizione delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi**

Il Distributore, prima della proposta ai clienti, verifica che per ciascun prodotto assicurativo siano state ottenute dal produttore tutte le informazioni necessarie per la distribuzione, in particolare relative:

- al mercato di riferimento (target market) individuato, sia positivo (cioè l'ambito di soggetti per la vendita ai quali è progettato il prodotto, nonché i soggetti per i quali il prodotto si presenta compatibile, risultando coerente con le relative caratteristiche ed esigenze) sia negativo (cioè la tipologia di soggetti per la quale il prodotto non è concepito e non risulta compatibile);
- alla strategia di distribuzione suggerita dal produttore;
- agli aspetti e alle caratteristiche principali del prodotto, comprese le informazioni sui rischi e costi, anche impliciti;
- a qualunque circostanza che possa causare un conflitto di interesse a danno del cliente.

Il Distributore verifica, per quanto possibile, che tali informazioni siano appropriate, chiare, complete e aggiornate. Se rileva il difetto di uno o più dei predetti requisiti, presenta senza ritardo al produttore interessato a mezzo e-mail una motivata segnalazione delle circostanze rilevate, sollecitando chiarimenti e/o integrazioni sul punto.

In presenza di un quadro informativo del prodotto non conforme ai principi e criteri descritti e a quelli ulteriori eventualmente indicati dal produttore, il prodotto non può essere proposto né collocato al cliente.

Il Distributore segnala al produttore, in particolare, gli elementi da cui possa emergere il rischio di collocare il prodotto in modo non rispondente alle esigenze e richieste del cliente o di arrecare un pregiudizio ad esso.

Le informazioni pervenute ai sensi del presente articolo, nonché ogni altra informazione o istruzione proveniente dal produttore e inerente il prodotto, sono inserite e si rinviengono nella **Scheda sui Meccanismi di distribuzione** specificamente dedicata a ciascun prodotto, redatta secondo la struttura delineata dal modello di cui alla Parte speciale del Documento.

Le segnalazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono riportate e si rinviengono nel **Registro delle segnalazioni** di cui alla Parte speciale del Documento.

### **4.2 Gestione e controllo dei canali informativi in ingresso**

Il Distributore ottiene dal produttore interessato le informazioni necessarie sui prodotti assicurativi attraverso i processi e gli strumenti predisposti dal produttore, attenendosi alle direttive, istruzioni e indicazioni impartite dallo stesso.

Il Distributore verifica, con frequenza ragionevole, che i canali informativi individuati per l'acquisizione e la diffusione delle informazioni sui prodotti assicurativi siano operativi e segnala tempestivamente qualsiasi malfunzionamento del canale o anomalia nel flusso di informazioni al soggetto interessato.

Le segnalazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono riportate nel Registro delle segnalazioni di cui alla Parte speciale del Documento.



#### **4.3 Compliance della rete distributiva e flussi informativi interni**

Il Documento e i Meccanismi di distribuzione sono comunicati a tutti i Destinatari, i quali sono tenuti a conformarsi secondo le indicazioni del Responsabile.

Salvo non vi provveda già il produttore, il Distributore predispone idonei strumenti per la diffusione a tutti i Destinatari delle informazioni sui prodotti e sulle relative strategie distributive, nonché delle ulteriori indicazioni sulla distribuzione provenienti dal produttore e delle altre informazioni previste dal Documento.

I contenuti delle attività formative organizzate dai produttori e di quelle svolte dal Distributore in relazione ai Meccanismi di distribuzione dei prodotti sono condivisi con tutti gli addetti all'attività di distribuzione.

In applicazione di quanto sopra, in particolare, i Destinatari accedono alle informazioni:

- Direttamente attraverso i sistemi predisposti dal produttore.
- Tramite diffusione da parte del Responsabile di documenti in forma scritta (anche in formato elettronico).
- Attraverso la partecipazione ad apposite riunioni periodiche organizzate dal Responsabile.

Nel caso in cui un addetto all'attività di distribuzione sia abilitato a proporre esclusivamente determinati prodotti o categorie di prodotti, i flussi informativi che lo coinvolgono sono circoscritti a tali prodotti o categorie di prodotto.

Il Responsabile verifica la corretta diffusione dei flussi informativi previsti dal Documento nell'ambito della rete distributiva, accertando ex ante il corretto recepimento da parte dei Destinatari delle informazioni necessarie affinché la distribuzione avvenga conformemente al Documento.

Il Responsabile verifica inoltre ex post, attraverso controlli periodici sui documenti in uso presso il Distributore, che l'attività di distribuzione sia svolta nel rispetto del Documento e delle informazioni, indicazioni e istruzioni provenienti dal produttore interessato.

I Destinatari sono tenuti a segnalare eventuali circostanze idonee a causare un mancato allineamento alle previsioni del Documento attraverso apposita comunicazione e-mail indirizzata al Responsabile.

Di tali verifiche e segnalazioni il Responsabile tiene conto nell'adottare le opportune azioni in fase di revisione del Documento e delle Schede sui Meccanismi di distribuzione e nell'adempimento degli obblighi di segnalazione al produttore.

#### **4.4 Monitoraggio della distribuzione e flussi informativi in uscita**

Il Distributore monitora regolarmente e nel continuo le attività di distribuzione di ciascun prodotto, raccogliendo i dati sul collocamento e sulla clientela necessari per alimentare i flussi informativi diretti al produttore e per il corretto svolgimento delle operazioni di controllo e revisione dei documenti in materia di POG.

Le azioni di monitoraggio sono volte a verificare e registrare in particolare:

- se il prodotto è collocato all'interno del mercato di riferimento individuato e se continua ad essere coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del medesimo;
- se si verificano circostanze che possono causare un danno al cliente o che comunque possono confliggere con l'obbligo di agire secondo il miglior interesse del cliente stesso;
- i dati pertinenti sulle vendite richiesti dal produttore (ad esempio, volumi di vendita dentro e fuori il mercato di riferimento, profili di rischio del cliente);
- i livelli di accettazione del prodotto e di soddisfazione da parte della clientela;
- i reclami relativi al prodotto (ferme restando le norme speciali in materia).

Salvo non siano già predisposti dal produttore interessato, il Distributore individua idonei ed efficienti strumenti informativi (nello specifico messaggio di posta elettronica con conferma di lettura da parte del destinatario) attraverso cui veicolare le informazioni concernenti la distribuzione dei prodotti dirette al produttore.

In particolare, a supporto dei processi di monitoraggio e controllo attuati dal produttore e su richiesta di questo, il Distributore comunica ad esso (a mezzo e-mail o nelle specifiche forme richieste dal produttore) le informazioni relative alle vendite, incluse eventualmente quelle sui controlli regolari dei Meccanismi di distribuzione.

In ogni caso, il Distributore segnala senza ritardo al produttore i casi nei quali rilevi disallineamenti del prodotto rispetto agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato, nonché ogni circostanza idonea a causare danno al contraente.

In caso di mancato riscontro delle segnalazioni da parte del produttore nel termine di dieci giorni lavorativi, il Distributore accerta con i mezzi più opportuni che le stesse siano pervenute al destinatario e, se del caso, tiene conto dei risultati degli accertamenti al fine della revisione del Documento.

Le segnalazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono riportate nel Registro delle segnalazioni di cui alla Parte speciale del Documento.

Fermo restando il complesso degli ulteriori obblighi d'informazione verso i produttori, previsti da norme primarie, regolamentari, contrattuali o comunque applicabili al Distributore, questo cura l'allineamento di tutti i flussi informativi pertinenti con gli scopi del Documento (ad esempio, integrazione delle informazioni relative ai reclami trasmessi ai sensi del reg. ISVAP 24/2008 con circostanze conosciute dal Distributore in punto di allineamento al *target market*).



#### **4.5 Prodotti inerenti i rapporti di libera collaborazione orizzontale con altri distributori**

Nel caso in cui si tratti di prodotti proposti in forza di accordo di libera collaborazione orizzontale con altro distributore, i flussi informativi in ingresso e in uscita di cui al Documento sono intrattenuti con l'intermediario proponente che offre i prodotti del Distributore e con l'intermediario emittente avente il rapporto diretto con il produttore interessato (in luogo di questo).

I canali informativi utilizzati a tal proposito sono quelli previsti dall'accordo di collaborazione ovvero sono concordati tra i distributori coinvolti.

### **5. Strategie distributive e presidi per il corretto collocamento dei prodotti assicurativi**

#### **5.1 Strategie distributive**

Le strategie di distribuzione inerenti un prodotto eventualmente adottate dal Distributore sono riportate nell'apposita sezione di ciascuna Scheda sui Meccanismi di distribuzione.

In ogni caso, le strategie distributive adottate dal Distributore aderiscono a quelle suggerite dal produttore, nonché al mercato di riferimento individuato in relazione a ciascun prodotto assicurativo, e non si pongono in contrasto con essi in alcuna circostanza.

Il Distributore segnala tempestivamente al produttore eventuali circostanze inerenti le strategie distributive da questo suggerite, da cui traspaia un rischio di disallineamento rispetto al mercato di riferimento individuato per il prodotto, nonché qualsiasi altra circostanza che possa arrecare danno al cliente.

Tali segnalazioni sono riportate nel Registro delle segnalazioni di cui alla Parte speciale del Documento.

#### **5.2 Acquisizione delle informazioni dal cliente e verifica della coerenza con le relative richieste ed esigenze ("demands and needs test"). Protezione dei dati.**

Allo scopo di assicurare che la proposta del prodotto assicurativo sia allineata con il mercato di riferimento individuato, nonché risponda alle richieste ed esigenze del cliente, il Distributore acquisisce da questo ogni informazione utile a identificare e valutare tali richieste ed esigenze.

Il Distributore si conforma alle istruzioni e linee guida ricevute dal produttore per lo svolgimento della fase di acquisizione delle predette informazioni. Al fine di assicurare che sia proposto il prodotto maggiormente rispondente alle caratteristiche, richieste ed esigenze del contraente, i Destinatari sono tenuti ad utilizzare esclusivamente gli strumenti (es. questionari e linee-guida per l'acquisizione delle informazioni dal contraente) predisposti dal produttore, nonché quelli predisposti, in allineamento con questi, dal Distributore.

Le informazioni acquisite dal contraente includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, nonché qualsiasi altra informazione che si ritenga necessaria nel caso specifico.

Nel caso in cui il cliente si rifiuti di fornire alcuna delle informazioni richieste ai sensi dei commi che precedono, il soggetto che entra in contatto con esso prestando attività per il Distributore lo avverte della circostanza che ciò pregiudica la capacità di individuare il prodotto coerente con le sue esigenze e richieste. Il rifiuto e l'avvertenza sono riportate in una dichiarazione sottoscritta dal distributore e dal cliente, allegata alla proposta o alla polizza.

Il trattamento dei dati personali relativi al cliente è sempre effettuato previa messa a disposizione dell'interessato della relativa informativa e acquisizione del relativo consenso, nonché a fronte dell'adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte a tutela del dato personale.





### 5.3 Informazioni da rendere al cliente

Al fine di adempiere all'obbligo di agire nel miglior interesse del cliente e di fornire ad esso tutte le informazioni idonee a consentirgli di assumere una decisione informata, il soggetto appartenente alla rete distributiva che entra in contatto con il cliente, a seconda delle modalità di comunicazione da questo prescelte, gli consegna, trasmette o mette a disposizione le informazioni previste da leggi e regolamenti concernenti:

- i dati identificativi del distributore;
- lo status di distributore e il tipo di attività distributiva posta in essere;
- le norme di comportamento cui il distributore è soggetto nell'esercizio dell'attività distributiva;
- le situazioni di conflitto d'interessi;
- la trasparenza sulle remunerazioni ricevute in virtù dell'attività di distribuzione;
- le informazioni in materia di attività consulenziale del distributore;
- gli strumenti di tutela del contraente.

Tali informazioni sono fornite attraverso la consegna, la trasmissione o la messa a disposizione di documenti conformi agli allegati 3 (nell'ipotesi di offerta fuori sede o di distribuzione tramite tecniche di comunicazione a distanza) e 4 del regolamento IVASS 40/2018.

Il soggetto che entra in contatto con il cliente fornisce inoltre ad esso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, con particolare riguardo al set informativo predisposto dal produttore per ciascun prodotto.

### 5.4 Conflitti di interesse

Ogni Destinatario si prefigge quale primo, inderogabile obiettivo dell'attività prestata nei confronti del cliente il perseguimento del miglior interesse dello stesso nei limiti delle leggi e dei regolamenti e deve astenersi dall'adottare qualsiasi comportamento che possa costituire violazione di tale principio. In particolare, è fatto assoluto divieto di utilizzare la maggior remunerazione provvisoria quale criterio per la selezione del contratto da proporre al contraente.

Nel caso in cui sia possibile proporre una pluralità di prodotti, tutti astrattamente coerenti con le esigenze e richieste del contraente, a quest'ultimo è proposto il contratto che presenta il rapporto più vantaggioso tra costi complessivi, coperture e servizi. Ove necessario, per tale determinazione sono richieste al contraente informazioni ulteriori rispetto a quelle acquisite ai sensi del par. 5.2.

Il Distributore, in relazione alla propria rete distributiva, si astiene dall'adottare qualsiasi misura che possa incentivare la distribuzione di un prodotto in luogo di un altro prodotto che possa meglio soddisfare le esigenze e le richieste del cliente.

Il Destinatario che si trovi in o venga a conoscenza di una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi lo comunica senza ritardo al Responsabile, descrivendo le circostanze, le parti e i termini del conflitto.

In tali ipotesi, il Responsabile, tenuto conto di tutti gli elementi del caso concreto, adotta le misure idonee a far sì che sia evitato il conflitto di interessi ovvero che sia assicurato con ragionevole certezza che la situazione di conflitto di interessi non nocca agli interessi del contraente.

Ove non sia possibile adottare le misure di cui al paragrafo precedente, il cliente è informato chiaramente e compiutamente sulla natura, sulla fonte e sui termini della situazione di conflitto di interessi.

### 5.5 Attività consulenziale

Fermi restando gli obblighi posti in capo al Distributore in materia di acquisizione delle opportune informazioni dal contraente, ai fini della valutazione delle relative richieste ed esigenze, il Distributore stesso può offrire al cliente servizi consulenziali in materia assicurativa.

Nello svolgimento dell'attività di consulenza il Distributore rende, sulla base delle predette informazioni, una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze manifestate dal cliente.



## 6. Revisioni, modifiche e documentazione

### **6.1 Revisione del Documento e dei Meccanismi di distribuzione**

Con cadenza almeno annuale dal momento in cui sono predisposti, il Responsabile sottopone il Documento e i Meccanismi di distribuzione a revisione, verificandone la validità e l'aggiornamento.

Tale revisione coinvolge anche le eventuali strategie distributive di cui si sia dotato il distributore ed è effettuata tenendo conto delle segnalazioni pervenute dalla rete distributiva, di quelle effettuate al produttore, nonché dei mutamenti normativi e delle informazioni ricevute dal produttore.

Nel caso in cui il Documento o i Meccanismi di distribuzione non risultino più validi o aggiornati, con particolare riferimento all'allineamento al *target market* individuato, il Responsabile procede alle opportune modifiche correttive, in coerenza e nel rispetto delle istruzioni e indicazioni eventualmente pervenuti dal produttore interessato.

Nel caso di modifiche del quadro normativo o delle informazioni ricevute dal produttore tali da creare il rischio di disallineamento rispetto al mercato di riferimento del prodotto o da arrecare pregiudizio al cliente (o negli altri casi in cui gli obiettivi del Documento lo suggeriscano), il Responsabile apporta tempestivamente le modifiche correttive, a prescindere dalla scadenza del termine fissato per la revisione dei documenti.

I risultati della revisione, il Documento e/o i Meccanismi di distribuzione eventualmente modificati all'esito della revisione sono comunicati a tutti i Destinatari.

Dell'attività di revisione e dei relativi risultati è riportata traccia sintetica nel **Registro delle revisioni** di cui alla Parte speciale del Documento.

In ciascuna Scheda sui meccanismi di distribuzione del prodotto è mantenuta traccia delle revisioni e delle eventuali modifiche che vi facciano seguito.

**6.2 Documentazione dell'attività.** Le azioni adottate in relazione al Documento e ai Meccanismi di distribuzione, attraverso i modelli e i registri di cui alla Parte speciale, sono debitamente documentate dal distributore, conservate a fini di *audit* e rese disponibili alle autorità competenti, su richiesta di queste.

## 7. Principio di proporzionalità

Le disposizioni del Documento sono osservate in conformità al principio di proporzionalità: l'idoneità dei processi e delle misure adottate per conformarsi ad esse è valutata tenendo conto del livello di complessità e dei rischi legati ai prodotti distribuiti, nonché della natura, della dimensione, della portata e della complessità dell'attività del Distributore.

Procedura in vigore alla data di presa visione del 20/03/2025, soggetta ad aggiornamenti.

Responsabile attività assicurativa

Responsabile attività assicurativa